SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO E IL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE ai sensi dell' art. 23 CCNL16.11.2022.

Il presente atto è stipulato ai sensi dell'art. 23 del CCNL Regioni e Enti Locali del 16.11.2022, ai fini dell'impiego, presso il Comune di Valguarnera, della Dott.ssa Caterina Antonella Furnari, Funzionario di Elevata Qualificazione ex cat. D, dipendente presso il Comune di Gagliano Castelferrato.

La presente convenzione, pertanto, regola i rapporti

TRA

Il COMUNE DI VALGUARNERA, via Sant'Elena n. 133, 94019 Valguarnera (EN) - P.I. 00046840864 rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore Francesca Draià, che agisce in nome e per conto dell'Ente, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune,

Il Comune di GAGLIANO CASTELFERRATO, con sede in Gagliano Castelferrato in via Roma n. 282 rappresentato dal Dott. Vincenzo Giuseppe Baldi, in qualità di Sindaco, che agisce in nome e per conto dell'Ente, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune

PREMESSO CHE con nota del Sindaco prot. n. 10345 del 23/07/2024, il Comune di Valguarnera ha chiesto al Comune di Gagliano Castelferrato di stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL per il personale degli Enti locali del 16 novembre 2022, per l'utilizzazione di personale in convenzione nella figura della Dott.ssa Caterina Antonella Furnari, Area Funzionari EQ per n. 12 ore settimanali, al fine di assicurare il migliore perseguimento degli obiettivi strategici del Comune richiedente e di dotare l'Ente di una figura altamente specializzata che, attualmente, non figura nell'organico dell'Ente;

DATO ATTO che il Sindaco di Gagliano Castelferrato, con nota prot. n. 11205 del 09.08.2024, ha manifestato la propria disponibilità alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 23 CCNL per il personale degli Enti locali del 16 novembre 2022, per l'utilizzazione della Dott.ssa Caterina Antonella Furnari e quindi ha rilasciato il nulla - osta per l'utilizzo della citata dipendente, per n. 12 (dodici) ore settimanali (scavalco condiviso), dal 01.09.2024 per mesi 2, salvo successive proroghe;

DATO ATTO che l'art. 23 comma 1 del CCNL 16.11.2022 così recita " Al fine di soddisfare 1a migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione

parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione".;

La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della Dott.ssa Caterina Antonella Furnari"

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 — Premessa

Le parti approvano le premesse come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. 16.11.2022, di un dipendente del Comune di Gagliano Castelferrato presso il Comune di Valguarnera. La convenzione è finalizzata a soddisfare l'esigenza del Comune di Valguarnera e di assicurare il migliore perseguimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione e di dotare l'Ente di una figura altamente specializzata che, attualmente, non figura nell'organico dell'Ente. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 3 - Individuazione del personale

La presente convenzione ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, individua l'assegnazione al Comune di Valguarnera, in via temporanea e parziale, per n. 12 (dodici) ore, della dipendente a tempo pieno e indeterminato, Dott.ssa Caterina Antonella Furnari, Funzionario - Elevata Qualificazione, ex cat. D. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene anche con la formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione.

ART.4 - Durata e recesso

La presente Convenzione decorre dal 01.09.2024 e avrà durata di mesi 2. Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifici atti, da parte degli enti coinvolti.

Ogni Ente potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia trascorsi 15 giorni all'intervenuta comunicazione.

ART. 5 - Tempo di lavoro e assegnazione parziale

Ai sensi della presente convenzione, la Dott. ssa Caterina Antonella Furnari presterà servizio presso il Comune di Valguarnera per n. 12 (dodici) ore settimanali, nei giorni di lunedì e mercoledì, in base alle esigenze dell'Ente e applicando le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro eventualmente previste dalla vigente normativa contrattuale al fine di ottimizzarne l'impiego.

ART. 6- Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

Il Comune di Gagliano Castelferrato resta titolare del rapporto di lavoro della dipendente e provvede alla gestione dello stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

Lo stato giuridico ed economico è stabilito sulla base e nel rispetto delle leggi relative al personale dipendente degli enti locali e dai CCNL in vigore.

L'utilizzazione parziale della dipendente da parte del Comune di Valguarnera, ai sensi della normativa richiamata, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il Comune di Valguarnera provvede al rimborso al Comune di Gagliano Castelferrato della quota parte di sua spettanza (n. 12 ore settimanali), senza la necessità di apposita richiesta da parte del Comune di Gagliano Castelferrato e direttamente al lavoratore, qualora conferita l'indennità di posizione organizzativa, così come determinata dal Comune di Valguarnera e proporzionalmente alle ore oggetto della presente convenzione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro il Comune di Valguarnera corrisponderà alla Dott.ssa Caterina Antonella Furnari una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita nella misura del 30% della spesa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2.

Alla dipendente compete anche il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nei limiti indicati dall'art. 23, comma 4, del CCNL 16.1 1.2022, con oneri a carico del Comune di Valguarnera. Dette spese saranno liquidate direttamente dal Comune di Valguarnera previa presentazione di apposita richiesta da parte del dipendente.

ART. 7 - Modifiche della Convenzione

Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa e organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto negli articoli precedenti.

ART. 8 - Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al soggetto individuato, al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131.

Per accettazione della Dipendente	
Per il Comune di Gagliano Castelferrato	Per il Comune di Valguarnera Caropepe